

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PROT. 6225 DEL 27/12/2016

ISTITUTO
COMPRESIVO “
COLLODI- STURZO”
MARAUSA- (TP)

DIRIGENTE SCOLASTICO: Gentile Maria Letizia Natalia

APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI ISTITUTO IN
DATA 19/12/2016

			
<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO " Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91100 c/da Marausa - TRAPANI Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160 e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it; sito internet: www.iccollodistorzo.gov.it - C. F. : 80006020814</p>			

REGOLAMENTO INTERNO IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(D.P.R. 24 Giugno 1998 n.249)

Punto 1 – Diritti fondamentali degli alunni

- 1) L'alunno ha diritto ad una formazione culturale e civica qualificata, che valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- 2) La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento, valorizza le inclinazioni naturali degli alunni, promuove e tutela il diritto alla riservatezza.
- 3) Gli alunni, attraverso i loro genitori presenti negli OO.CC., hanno diritto ad essere informati sulle decisioni adottate dalla Scuola e sulle norme che ne regolano la vita.
- 4) Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva ed uniforme per tutta la scolaresca e per tutte le discipline.
- 5) Gli alunni esercitano il diritto di scelta tra le attività curricolari alternative e aggiuntive tramite i loro genitori in quanto minori. L'organizzazione delle stesse è demandata alla Scuola in conformità a quanto deliberato in sede di programmazione didattica.
- 6) Dirigente scolastico e docenti attivano con gli alunni ed i loro genitori un continuo dialogo costruttivo in tema di programmazione, organizzazione, obiettivi didattici, fermi restando diritti e doveri degli OO.CC. della Scuola.
- 7) Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della propria confessione e cultura religiosa.
- 8) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della propria cultura e degli usi, costumi, tradizioni che contraddistinguono il Paese di provenienza.
- 9) La Scuola assicura gli alunni, anche in concorso con Comune, Direzione Scolastica Regionale, ASL, soggetti esterni, un servizio di qualità sul piano educativo/didattico con offerte formative aggiuntive e/o integrative, iniziative di recupero, di prevenzione, di promozione culturale, umana e sociale.
- 10) La Scuola assicura la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.
- 11) La Scuola s'impegna ad operare fattivamente per garantire agli alunni salubrità e sicurezza negli ambienti, assistenza sanitaria in collaborazione con ASL e i servizi comunali.
- 12) La Scuola assicura l'inserimento e l'integrazione degli alunni diversamente abili e in particolari condizioni di disagio socio/economico/culturale, coinvolgendo nell'azione l'intera componente Docente e A.T.A.
- 13) La Scuola garantisce l'esercizio di associazione dei genitori e l'utilizzo dei locali da parte degli stessi.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI



Capo I - Norme di comportamento

Art. 1. Gli allievi si presenteranno a scuola muniti di tutto l'occorrente per seguire le lezioni. Gli stessi sono responsabili per gli oggetti portati a scuola. L'Istituto declina ogni responsabilità per quanto gli allievi potranno abbandonare in classe .

Art. 2. All'interno dell'Istituto non è consentito:

- portare materiale estraneo all'attività scolastica; usare il telefonino all'interno dell'edificio scolastico;
- il telefonino, se portato, dovrà essere consegnato all'insegnante, custodito in un cassetto e sarà riconsegnato al termine delle lezioni;
- fare schiamazzi disturbando la lezione;
- gettare carte o oggetti dalla finestra;
- affacciarsi dalle finestre o aprire le stesse in assenza dell'insegnante; girovagare nei corridoi ;
- utilizzare un vestiario succinto o indecoroso nei confronti del luogo educativo ove ci si trova;
- danneggiare i beni comuni o quelli altrui;
- usare impropriamente le apparecchiature scientifiche e informatiche; rivolgersi al personale in modo irrispettoso e smodato.

Art. 3. Per il regolare funzionamento dell'attività didattica è vietato agli alunni, senza validi motivi, uscire dall'Istituto prima della fine delle lezioni. In caso di malessere dell'alunno, il docente farà in modo che venga accompagnato dal collaboratore scolastico del piano, per telefonare ai genitori a cui verrà consegnato mediante nota sul registro di classe sottoscritta dal docente e mediante richiesta scritta attraverso apposito modulo fornito dalla scuola e sottoscritta dal genitore.

			
<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO" Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91100 c/da Marausa - TRAPANI Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160 e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it; sito internet: www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814</p>			

REGOLAMENTO INTERNO IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(D.P.R. 24 Giugno 1998 n.249)

Art. 4. Gli alunni che chiedono di conferire con il Dirigente Scolastico o di recarsi in Segreteria, possono farlo solo se autorizzati dal docente e nelle ore e giorni di ricevimento.

Art. 5. Ai sensi delle norme vigenti, è proibito fumare nei locali scolastici.

Art. 6. Nel periodo in cui avviene il cambio di classe dei docenti, gli alunni non possono uscire dall'aula; a tal fine, i docenti effettueranno il cambio quanto più sollecitamente possibile.

Art. 7. Gli alunni che dovranno svolgere le lezioni nelle aule speciali , in palestra o nell'atrio all'aperto saranno prelevati dalla loro aula e riaccompagnati nella stessa dai rispettivi insegnanti.

Art. 8. Le aule speciali saranno adibite soltanto ad esercitazioni ed esperimenti con turni prestabiliti. In altre circostanze non è permesso agli alunni o ad altri, di accedere nelle aule speciali senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9. Nei locali scolastici la distribuzione di opuscoli, manifesti, giornali di propaganda e simili deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. Anche l'affissione nell'atrio o nella bacheca di manifesti o avvisi di qualsiasi genere deve essere sempre sottoposta alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. La distribuzione di materiale propagandistico non può essere operata da soggetti estranei alla scuola.

Art. 10. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare carte, bicchieri o rifiuti di cibo. I rifiuti vanno lasciati nei cestini all'uopo predisposti.

Art. 11. Gli alunni sono tenuti all'uso corretto dei servizi igienici, nei quali non si dovrà sostare oltre il tempo necessario.

Art. 12. Gli alunni eventualmente sospesi, dovranno tornare a scuola accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Capo II - Ingresso in Istituto e Ricreazione

Art. 13. Gli alunni sono tenuti a trovarsi in classe all'inizio delle lezioni. L'ingresso all'interno dell'Istituto è consentito al suono della prima campanella; al suono della seconda campanella tutti gli alunni devono trovarsi all'interno dell'aula riservata alle lezioni. I docenti dovranno trovarsi dentro l'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi e per espletare le operazioni che precedono le lezioni.

Art. 14. L'intervallo (ricreazione) si svolgerà ogni giorno dentro i locali dell'Istituto o, a discrezione del docente, anche al di fuori, purché entro il limite dei cancelli. I docenti in servizio, durante la ricreazione sono tenuti a vigilare e ad assistere gli alunni della classe

Capo III - Ritardi

Art. 15. Il genitore o chi ne fa le veci può chiedere preventivamente al Dirigente Scolastico di ammettere l'alunno alle lezioni all'inizio della seconda ora o di consentirgli di uscire anticipatamente per validi motivi e possibilmente documentati, da indicarsi nel 1° apposito modulo fornito dalla scuola .

Capo IV - Assenze

Art. 16. All'inizio dell'anno scolastico al genitore di ciascun allievo, verrà rilasciato un libretto che è il mezzo di giustificazione per assenze e ritardi, per la richiesta di autorizzazione all'entrata e all'uscita fuori orario e per le comunicazioni scuola famiglia.

Il libretto sarà consegnato **solo** al genitore o a chi ne fa le veci; il genitore all'atto della consegna apporrà sul libretto la propria firma autografa. Nessuna richiesta di giustificazione o comunicazione di assenza potrà essere ritenuta valida se munita di firma diversa da quella apposta sul libretto.

Art. 17. L'alunno che è stato assente al rientro dovrà esibire la giustificazione . La richiesta di giustificazione deve essere sottoscritta dal genitore, la cui firma sarà apposta sul libretto o da chi ne fa le veci.

Art. 18. La richiesta di giustificazione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) Fino un massimo di **quattro giorni di assenza**, la richiesta sarà presentata dall'allievo, dopo il periodo di assenza, direttamente al professore della prima ora di lezione. Nella prima riunione dei Collegio dei Docenti di ogni anno, il Dirigente Scolastico può delegare i docenti in servizio alla prima ora a giustificare le assenze degli alunni. Quando il Professore riterrà valida la richiesta e le motivazioni, apporrà la propria firma sul libretto e segnerà sul giornale di classe l'avvenuta giustificazione con riferimento ai giorni di assenza giustificata. Gli alunni non forniti di giustificazione non potranno essere ammessi alle lezioni se non con provvedimento del Dirigente Scolastico. Il Professore che non riterrà valida la richiesta di giustificazione inviterà l'alunno a presentarsi in Presidenza comunicando le ragioni della ritenuta invalidità.

b) Per assenze di **cinque giorni** o durata maggiore, la richiesta di giustificazione dovrà essere corredata da certificato medico, in carta semplice, che attesti lo stato di buona salute e l'assenza di malattie contagiose.

Art. 19. Ogni docente avrà cura di segnalare alla Presidenza i casi di assenza prolungata o di mancata giustificazione dell'alunno, dopo ammissione con riserva.

Le assenze di massa dalle lezioni saranno considerate atti di indisciplina, e le eventuali sanzioni disciplinari saranno demandate al Consiglio di classe all'uopo convocato dal Dirigente Scolastico.

Art. 20 – Le assenze prolungate o saltuarie, oltre 1/10 del monte-ore programmato potranno decurtare il voto del comportamento di punti 1 ogni 10 giorni. Ciò non è valido per la prolungata malattia attestata da Ente pubblico o per particolari patologie.

Capo V – Esoneri dalle lezioni di Educazione Fisica

Art. 21. Gli alunni che hanno la necessità di essere temporaneamente dispensati dalle lezioni pratiche di educazione fisica , devono presentare domanda in carta libera, corredata da certificato medico vistato dall'Ufficio Sanitario. Gli allievi dispensati dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica hanno comunque l'obbligo di partecipare alle lezioni, anche se si tratta di prima o ultima ora.

Art. 22. Gli alunni, nel frequentare le lezioni di Educazione Fisica, dovranno essere muniti di scarpette adatte e di tuta da ginnastica.

Capo VI - Uso dei laboratori

Art. 23. I laboratori vanno utilizzati dagli alunni sempre accompagnati dai docenti ,nei tempi stabiliti dai responsabili dei laboratori stessi.

Capo VII - Divieto di utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

Art. 24. Gli alunni durante le ore di lezioni non devono utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici.

Art. 25. La violazione di cui all'articolo precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

PARTE SECONDA

Capo VIII- Sanzioni Disciplinari

Art. 26. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tengono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 27. Lo studente che non osservi le disposizioni del presente Regolamento, sarà sanzionato secondo le modalità stabilite nella seguente tabella:

INFRAZIONI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AUTORITA' COMPETENTE
Numero elevato di assenze non giustificate - ritardi ripetuti al rientro in classe dopo l'intervallo	- Segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia	docenti
Rispetto degli altri: - scorrettezze non gravi verso i compagni, i docenti e/o il personale ausiliario - disturbo durante le lezioni - abbigliamento non decoroso	richiamo verbale davanti alla classe - richiamo scritto sul diario	docenti
Rispetto delle regole : - mancato rispetto delle regole - uso del cellulare - eccessivo disordine e sporcizia degli spazi - mancato rispetto delle regole durante l'intervallo - utilizzo di oggetti non legati alla didattica (giochi, riviste ecc)	comunicazione sul diario alle famiglie - sequestro del cellulare, comunicazione sul diario alla famiglia e riconsegna dello stesso al termine delle lezioni - pulizia degli spazi stessi - comunicazione sul diario alle famiglie, sequestro degli oggetti stessi e riconsegna ai genitori	docenti

Art. 28. Nei confronti degli studenti che non utilizzeranno correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi e arrecheranno danno al patrimonio della scuola, in proporzione alla gravità della mancanza e alla inosservanza degli artt. 19 e 20 , 27, il Consiglio di classe di competenza potrà irrogare una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità e la reiterazione:

INFRAZIONI GRAVI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AUTORITA' COMPETENTE
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica Disturbo grave e continuato durante le lezioni Alterazioni di risultati Gravi scorrettezze	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di Classe
Recidiva dei comportamenti sanzionati di cui sopra Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di Classe
Reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Proposto dal Consiglio di Classe e ratificato dal Consiglio d'Istituto
Danneggiamento di beni, suppellettili e strutture della scuola	Risarcimento in denaro del danno cagionato, attraverso l'intervento diretto della famiglia. Qualora non si possa individuare il responsabile, il danno sarà ripartito a tutta la classe (se il danno è rilevato all'interno dell'aula) o a tutti gli studenti del piano, qualora il danno sia stato prodotto all'esterno dell'aula. In taluni casi, il danno potrà essere ripartito fra tutti gli studenti della scuola.	Proposto dal Consiglio di Classe e ratificato dal Dirigente Scolastico

L'allontanamento fino al termine delle lezioni , la non ammissione all'esame di stato o l'esclusione dallo scrutinio finale sono proposte dal Consiglio di Classe e ratificate dal Consiglio d'Istituto

L'allontanamento di cui sopra non implica necessariamente la mancata presenza a scuola, ma soltanto dal gruppo-classe: l'alunno potrà riconvertire la sanzione, che prevedeva l'allontanamento, in altre attività deliberate dal Consiglio di classe stesso:

1. operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
2. collaborazioni con il personale ausiliario;
3. riordino dei laboratori;
4. attività di volontariato;
5. Attività a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Eventuali ricorsi contro le sanzioni irrogate saranno rivolte, in forma scritta, all'Organo di Garanzia

Art. 29- L'allievo, che abbia riportato tre note disciplinari sul registro di classe, decade dai benefici previsti per le attività extracurricolari interne ed esterne alla scuola (visite guidate, viaggi d'istruzione, attività per l'arricchimento dell'offerta formativa) alle quali non potrà partecipare. L' alunno potrà partecipare alle attività extracurricolari solo se ha fatto registrare miglioramenti sostanziali nella condotta evidenziati da note di merito .

Art. 30. - Il dirigente scolastico può irrogare tutte le sanzioni in caso di urgenza ed indifferibilità ad esclusione dell'allontanamento dalle lezioni, la cui competenza resta del Consiglio di classe (o secondo i casi del Consiglio d'Istituto). In caso di necessità, il coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico a presiedere il consiglio di classe straordinario per la valutazione dell'accaduto.

Art. 31 - Qualora taluni atti configurino comportamenti rilevanti sotto il profilo penale, sarà necessario trasmetterne notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 32 – L'incasso delle sanzioni sarà devoluto in “borse di studio” o uscite didattiche per alunni meno abbienti.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'**Istituto Comprensivo "Collodi-Sturzo"** ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni sono:
 - a) prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti ed avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.
5. L'O.G. promuove ogni attività utile a migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è così composto:
 - a) Il Dirigente Scolastico, che presiede l'O.G.;
 - b) Un docente Membro effettivo proposto dal Collegio dei docenti e un docente membro supplente;
 - c) due genitori componenti del Consiglio di Istituto, di cui uno membro effettivo ed uno supplente;
 - d) in caso di incompatibilità verranno eletti membri supplenti.I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori ed agli insegnanti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
2. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.
5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.
6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

)

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge sulla trasparenza.

6. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

8. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse .

ART. 5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

